




*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio
e del Mare*



Regione Basilicata

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

Delibera CIPE n. 87/2012

Accordo di Programma Quadro Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"

Allegato 4

**CONVENZIONE
tra
MATTM e REGIONE BASILICATA**

ROMA, 19 GIUGNO 2013





La presente copia fotostatica compare di
n. 8. f. di è conforme al suo originale -
Roma, li 24/07/2013.



Stav. Citalan



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 14;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
- VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, afferente "Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2010-0000177 del 21.10.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 14.01.2011 (Reg. N. 1 Fog. 21);
- VISTO il D.P.C.M. del 06.04.2012 concernente il conferimento all'Avv. Maurizio Pernice della funzione di Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO il D.M. prot. n. 16 del 22.01.2013 concernente l'emanazione della "Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- VISTA la Convenzione "Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale Tito e Val Basento", stipulata in data 19.06.2013 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- RITENUTO di dover approvare la sopracitata Convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Articolo Unico

1. È approvata l'unita Convenzione "Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale Tito e Val Basento", sottoscritta in data 19.06.2013 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

Maurizio Pernice



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

CONVENZIONE

tra il

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

e la

Regione Basilicata

**Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi
agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica
delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale
"Tito" e "Val Basento"**

*Decreto legislativo n.152 3 aprile 2006
D.M. 28 novembre 2006, n. 308*

Roma 19 giugno 2013

CONVENZIONE

Tra

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato "Ministero", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo n. 44, codice fiscale 97222270585, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dott. Pernice, Direttore generale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

e

La Regione Basilicata, di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Potenza, via Vincenzo Verrastro, 5, codice fiscale 80002950766, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dr. Donato Viggiano, Dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.

RICHIAMATO

- Quanto stabilito dall'Accordo di Programma Quadro "*Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"*", tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata di cui la presente è parte integrante;
- Quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del suddetto Accordo di Programma Quadro "Si dà atto che, per il rispetto degli obblighi di cui al punto 2, lett. c), e di quanto previsto nella delibera CIPE 87/2012, contestualmente alla stipula del presente accordo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata sottoscrivono apposita convenzione per l'accelerazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi che diviene parte integrante del presente APQ.

CONSIDERATO

Che per garantire l'esecuzione degli interventi previsti dal predetto APQ ed il rispetto del cronoprogramma fissato si rende necessaria la semplificazione delle procedure amministrative per l'approvazione degli interventi, analogamente a quanto già attuato in altri siti di interesse nazionale;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *Finalità*

1. La presente convenzione ha l'obiettivo di snellire e semplificare le procedure tecnico – amministrative di cui all'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 inerenti i procedimenti di caratterizzazione, di MISE e di bonifica di iniziativa sia pubblica che privata nei siti di interesse nazionale Tito e Val Basento, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'attuazione dell'APQ di cui è parte integrante, come sancito all'art. 6, comma 5 dello stesso.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione detta norme di semplificazione delle procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
2. Le norme di semplificazione della presente convenzione si applicano a tutti i procedimenti di caratterizzazione, di MISE e di bonifica di iniziativa, sia pubblica che privata, nei siti di interesse nazionale Tito e Val Basento.

Articolo 3

Procedure amministrative

1. Le parti riconoscono la necessità di accelerare i procedimenti autorizzativi degli interventi di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale di cui alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006, e si impegnano:
 - a) Ad approvare nei termini di legge i piani di caratterizzazione ed i progetti di messa in sicurezza operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, con provvedimento unico di autorizzazione, come previsto dall'art. 242, comma 7, e dall'art. 252, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 152/2006, applicando le previsioni della legge n. 241/1990 sul funzionamento della Conferenza di servizi e richiedendo l'espressione in tale sede di tutti gli atti amministrativi di consenso necessari. A tale fine, alle conferenze dei servizi partecipano i rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, autorizzazioni, nulla osta, parere ed altri atti amministrativi di consenso, richiesti dalla normativa vigente;
 - b) ad attuare il disposto dell'art. 252, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, che inserisce il procedimento finalizzato al rilascio dello screening o della VIA, qualora richiesto dalla legge, nel contesto dell'approvazione del progetto di bonifica, rendendo la valutazione conclusiva da parte del Ministero dell'Ambiente o della Regione, a seconda della natura dei progetti e delle rispettive competenze, e garantendo, comunque la fase della pubblicità e della partecipazione del pubblico e degli Enti pubblici interessati;
 - c) a favorire modalità di interventi di bonifica standardizzate in relazione alla tipologia di bersaglio, al livello e qualità dell'inquinamento riscontrato dai piani di caratterizzazione eseguiti ed alla destinazione d'uso delle aree;
 - d) a favorire, previa definizione di una tariffa convenzionata, l'utilizzazione sistematica ed ottimizzata, nell'ambito del SIN, ove risultasse economicamente più conveniente e tecnicamente idoneo, dell'impianto di trattamento di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera per la depurazione delle acque di falda contaminate, delle acque di dilavamento inquinate, delle acque di prima e seconda pioggia e per il trattamento dei rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica dei suoli;
 - e) a valutare il rischio sanitario con riferimento alle misurazioni effettive delle emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.
2. Le conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, di cui agli artt. 242 e 252, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 152/2006, sono convocate anche su richiesta della Regione Basilicata. In sede di conferenza decisoria, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Basilicata esprimono il proprio parere per l'approvazione dei progetti, ai fini dell'art. 252, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, all'esito delle determinazioni conclusive della stessa conferenza.
3. I Piani di caratterizzazione di iniziativa dei privati non necessitano di preventiva approvazione e devono essere redatti ed eseguiti con oneri a carico del proponente in conformità ad un apposito

protocollo che sarà approvato dalla Conferenza dei servizi, entro 3 mesi dalla stipula della presente Convenzione, su proposta di Ispra, Iss e Arpab. La validazione dei dati da parte dell'Arpab deve avvenire in tempi certi predeterminati. Il Ministero dell'Ambiente e la Regione Basilicata, nello stesso termine di 3 mesi dalla stipula della presente Convenzione, definiscono le modalità in base alle quali sarà garantito riscontro immediato alle imprese in tema di caratterizzazione e di bonifica, con una chiara definizione dei ruoli delle Amministrazioni locali e dell'Arpab, con particolare riferimento alle modalità di verifica dei Piani di caratterizzazione e validazione/verifica dei risultati ottenuti, nonché dei termini per gli adempimenti tecnici ed amministrativi. I costi di istruttoria e di validazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di monitoraggio sostenuti dall'Arpab e relativi a siti di proprietà privata sono a carico delle aziende proponenti.

4. Il Ministero dell'Ambiente, sulla base dei risultati acquisiti a seguito delle indagini eseguite dalla Regione nelle aree prive di insediamenti produttivi, procede alla ripermimetrazione dei SIN ai sensi dell'art. 252, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, con le forme di partecipazione contemplate nel medesimo comma.
5. L'Arpab esegue controlli in corso d'opera e a completamento degli interventi, con oneri a carico del proponente, allo scopo di consentire alla Provincia interessata di rilasciare le certificazioni di avvenuta bonifica, entro termini predeterminati.
6. La documentazione tecnica deve essere disponibile nei tempi e nei modi adeguati all'esercizio delle funzioni di ciascun componente la Conferenza dei Servizi. A tale scopo, i responsabili dovranno far pervenire la documentazione di progetto in formato elettronico, non sostitutiva della documentazione cartacea. In ogni caso, copia integrale della documentazione deve essere fatta pervenire a tutte le amministrazioni competenti.
7. In riferimento al comma 7 dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, si specifica che contestualmente alla presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il soggetto responsabile o parte interessata proponente del progetto, dovrà presentare uno specifico cronoprogramma delle attività di bonifica. Tali attività dovranno iniziare entro 6 mesi dall'approvazione del Progetto di Bonifica, fatte salve le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale. Il Ministero dell'Ambiente, in fase di approvazione del progetto di bonifica, ha facoltà di:
 - richiedere tempistiche inferiori a sei mesi in relazione a specifiche situazioni di pericolo sanitario o ambientale;
 - consentire, su istanza debitamente motivata, la proroga, per non più di una volta e per una tempistica congrua, dell'inizio delle attività di bonifica, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, della dimensione degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi. Nella definizione dei tempi di proroga si terrà in considerazione che, nel caso degli enti pubblici, per gli affidamenti dei servizi di progettazione e di esecuzione degli interventi devono essere rispettati i dettami normativi previsti dal Codice degli Appalti. L'esecuzione degli interventi di bonifica così come approvati dalla conferenza di servizi, dovrà essere eseguita nei tempi stabiliti. Qualora le attività di bonifica non inizino nei tempi prestabiliti o non vengano condotte secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma approvato, senza valide e condivise motivazioni, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della presente Convenzione, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 257 del D. Lgs 152/06.
8. La messa in sicurezza e bonifica della falda deve procedere con criteri di omogeneità riferiti ai singoli comprensori industriali.
9. Ogni sito, a meno che non sia stato bonificato entro i limiti tabellari in funzione della destinazione d'uso o risulti entro tali limiti dopo la caratterizzazione, deve essere identificato negli strumenti urbanistici con i limiti imposti dagli interventi individuati ed effettivamente

realizzati. A tal fine sarà rilasciata una certificazione relativa alle situazioni susseguenti alle analisi di rischio e alla messa in sicurezza, da integrare negli opportuni strumenti urbanistici, anche ai sensi del disposto dell'art. 248 del D. Lgs 152/06. Resta fermo quanto già stabilito dall'art. 251 D. Lgs. 152/06.

10. Fatti salvi i casi in cui trova applicazione quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, per l'utilizzo dei suoli svincolati, qualora la falda sia inquinata:
 - a) deve essere stata eseguita la messa in sicurezza dell'area, sulla base dell'effettivo rischio di esposizione misurato, con bersaglio principale il recettore umano;
 - b) l'intervento edificatorio non deve interferire con la falda né pregiudicare i futuri interventi di bonifica della falda (permanente o operativa) e nell'area di intervento edificatorio non deve esserci rischio per il recettore umano.
11. Qualora, all'interno di un sito, a seguito della caratterizzazione effettuata, vengano individuate porzioni di area definite come "non contaminate" per tutte le matrici ambientali interessate, le stesse sono immediatamente restituite agli usi legittimi senza alcuna prescrizione, fermo restando l'obbligo di bonifica per la porzione di sito "contaminata" ed a condizione che gli interventi previsti non interferiscano con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e le bonifiche da effettuare o in corso. L'area "contaminata" dovrà essere individuata in apposita cartografia e adeguatamente georeferenziata. La sua ubicazione dovrà essere comunicata ai Comuni nei cui territori ricade per la segnalazione nel certificato di destinazione urbanistica. Per tale area dovrà essere presentato il progetto di bonifica e/ messa in sicurezza. In considerazione dello stato di crisi industriale delle aree di Tito e Val Basento, è necessario eliminare o ridurre al minimo i costi non strettamente necessari per l'esecuzione degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza. Nel caso di bonifiche eseguite da Enti pubblici, che, per il Principio della Contabilità finanziaria forniscono già garanzie in relazione all'esecuzione e al completamento dei propri interventi, l'importo della fideiussione sarà fissato nella misura minima.
12. Gli esiti della certificazione di avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza (permanente ovvero operativa) devono essere riportati negli strumenti urbanistici, a garanzia degli operatori e degli utilizzatori che dovessero intervenire in futuro con obiettivi diversi da quelli oggetto dei progetti di bonifica approvati.
13. Qualora le indagini già eseguite nelle aree SIN per le acque di falda e validate da Arpab siano tali da fornire un quadro esaustivo della qualità di tali acque, in considerazione del fatto che la bonifica viene attuata attraverso l'impianto di depurazione consortile, previo eventuale pretrattamento, non si ritiene necessario proseguire nella caratterizzazione di tale matrice ambientale per le imprese che aderiscono al sistema pubblico. Il Ministero dell'Ambiente attesta la sussistenza della predetta condizione entro 30 giorni dalla richiesta formulata dai Comuni nel cui territorio ricade il sito con la quale viene trasmessa la documentazione presentata dall'interessato. Trascorso il suddetto termine la predetta condizione si considera accertata.
14. Le attività sperimentali di bonifica di siti contaminati, anche finalizzate alla taratura di processi, sono solo comunicate con congruo anticipo a tutti i componenti la Conferenza di Servizi. ISPRA e Arpab effettueranno i controlli ritenuti necessari, anche al fine della validazione dell'efficacia delle sperimentazioni attuate.
15. Al fine di garantire il rispetto delle norme di semplificazione e dei termini stabiliti nella presente Convenzione e nell'Accordo di cui essa è parte integrante, la Regione Basilicata, entro tre mesi, sottoscrive apposite convenzioni con gli altri Soggetti coinvolti nei procedimenti di approvazione ed esecuzione degli interventi (Province, Comuni, Consorzi industriali, ISS, ISPRA, Arpab, ecc.).
16. Il Ministero dell'Ambiente si impegna altresì a procedere, mediante il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato, all'accertamento ed al recupero del danno ambientale cagionato dai Soggetti responsabili dell'inquinamento eventualmente individuati, fatta salva la facoltà di chiedere la ripetizione, nei confronti dei medesimi Soggetti responsabili eventualmente individuati, delle risorse ministeriali stanziati, nonché degli interessi a tasso legale maturati. Tali

risorse verranno destinate e disciplinate, con apposito Accordo di Programma, al completamento degli interventi necessari alla Bonifica ed al ripristino ambientale dei Siti d'Interesse Nazionale di "Tito" e "Val Basento".

17. Le somme derivanti da eventuali transazioni in tema di danno ambientale nei SIN "Tito" e "Val Basento", nonché da eventuali azioni giudiziarie aventi il medesimo oggetto saranno trasferite, condizionatamente alla loro riassegnazione sul bilancio ministeriale, dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Basilicata per essere utilizzate con le medesime finalità e modalità previste al precedente comma 16.

Articolo 4 *(Riconversione economico-produttiva)*

1. Per favorire la ripresa industriale i finanziamenti concessi dalla Regione Basilicata con risorse proprie, non rinvenienti dall'APQ di cui la presente Convenzione è parte integrante, possono essere estesi anche agli oneri per la caratterizzazione e bonifica dei siti di proprietà in caso di conclamata non responsabilità del proprietario stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 308/2006.

Articolo 5 *(Semplificazione amministrativa)*

1. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, e comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

2. A tal fine, i soggetti interessati alla presentazione di progetti di bonifica dei siti contaminati devono allegare l'elenco delle autorizzazioni e di tutti gli altri atti amministrativi di consenso necessari per la realizzazione degli interventi contemplati nel progetto. Di conseguenza, il progetto deve essere redatto nella forma più completa possibile, in modo da consentire alle amministrazioni competenti di pronunciarsi in conferenza dei servizi in ordine alla fattibilità delle opere. I soggetti interessati possono richiedere all'autorità procedente la convocazione di una conferenza dei servizi preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ottenere da parte delle amministrazioni competenti indicazioni in ordine alle esigenze pubbliche da soddisfare.

3. Le conferenze di servizi sono indette ai sensi dell'articolo 252 del d. lgs. 152/2006, per l'esame e l'approvazione dei progetti di bonifica; si svolgono con le modalità procedurali e con gli effetti contemplati dall'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'Accordo di Programma Quadro e i rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, autorizzazioni, nulla osta, parere ed altri atti amministrativi di consenso, richiesti dalla normativa vigente. Nelle conferenze dei servizi in funzione istruttoria è ammessa la presenza dei soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei siti di cui all'articolo 1 nonché degli enti interessati alla realizzazione del programma. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi.

4. All'esito delle conferenze di servizi per la bonifica dei siti, previa conferenza dei servizi decisoria, con decreto del Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, si autorizzano rispettivamente la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti. La decisione conclusiva include la valutazione di impatto ambientale, ai sensi del disposto dell'art. 252, comma 7, e l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 ove previste dalla vigente normativa. Restano fermi i procedimenti istruttori contemplati dalla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006.


Art. 6

(Misure per garantire tempestività, efficienza ed efficacia degli interventi previsti nell'Accordo di Programma)

1. I termini fissati dalla legge per la conclusione dei procedimenti di bonifica nei SIN Tito e Val Basento possono essere derogati soltanto per straordinarie esigenze dell'istruttoria.
2. I soggetti privati che non rispettano il cronoprogramma approvato dall'autorità per l'esecuzione degli interventi di bonifica possono essere sanzionati con misure economiche (sospensione o revoca dei finanziamenti pubblici), ferma restando l'eventuale responsabilità penale ai sensi dell'art. 257, d. lgs. 152/2006.

Roma, 19 giugno 2013

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direttore Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Avv. Maurizio Pernice



Regione Basilicata
Dirigente Generale Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
Dott. Donato Viggiano

